REP. N.

ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI AI SENSI DELLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E S.M.I.

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione Dott. Alberto CIRIO, nato a Torino il 6.12.1972 e domiciliato ai fini del presente accordo a Torino - P.zza Castello n. 165,

E

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, nella persona del Rettore pro - tempore, Prof. Stefano GEUNA, nato a Torino il 25.09.1965, per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8,

E

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale 94021400026 nella persona del Rettore pro - tempore, Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino il 13.07.1954, per la carica domiciliato a Vercelli - Via Duomo n. 13,

di seguito denominate congiuntamente Università

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte ha preso atto della carenza di medici specialisti nelle diverse discipline e dell'esistenza presso le AA.SS.RR. del Piemonte della doppia graduatoria concorsuale vigente per il profilo professionale di "Dirigente Medico" suddivise per singole specializzazioni, l'una formata da medici idonei già specializzati e l'altra da medici idonei frequentanti l'ultimo o il penultimo anno di corso di specializzazione;

- l'art. 1, comma 547 e ss., della L. 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, così come modificata ed integrata di conversione D.L. 30 aprile 2019, n. 35, prevede quanto segue:

  - i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

  - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;

  - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie;

  - i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del C.C.N.L. del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e

correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;

- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

- in attuazione della citata L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso il S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie delle AA.SS.RR. risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale;

- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento concernente i "Contenuti minimi atti a dare l'uniformità al testo di Accordo Regione/Province Autonome e Università per l'assunzione di specializzandi medici ex L. n. 145/2018" Documento n. 20/20/CR6b/C7) in data 20 febbraio 2020;

- tenuto conto, pertanto, che vi sono le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere all'assunzione a tempo determinato di medici in formazione specialistica, purché venga stipulato un accordo tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, previsto dal comma 548-bis della L. n. 145/2018;

- con il presente Accordo le parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

- la formazione teorica compete alle Università mentre la formazione pratica si svolge presso l'azienda sanitaria presso la quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché accreditata ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999 s.m.i.;

- informati l'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, istituito con D.G.R. n. 17-3135 del 4 giugno 2001 e la Commissione Paritetica Regione-Università, istituita ai sensi degli artt. 5, L.R. n. 10/1995 e 9, L.R. n.18/2007;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Le Università riconoscono le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per gli eventuali periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

2. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, degli specializzandi delle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale può essere effettuata dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione di una delle due Università, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999. Nelle more dell'ampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, l'assunzione può essere disposta anche dalle aziende

sanitarie le cui strutture operative non sono ancora accreditate ma che tuttavia posseggono i requisiti minimi generali e specifici nonché quelli formativi previsti previsti dall'allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e verificati secondo le modalità e procedure previste dal citato D.I. 13 giugno 2017, n. 402. L'assunzione è subordinata al parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza, che dovrà redigere un piano formativo individuale finalizzato al raggiungimento completo degli obiettivi da parte dello specializzando assunto e nominare tutors che posseggano i requisiti scientifici come suggerito dall'allegato 4 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402.

In condizioni di urgenza, al fine di assicurare la continuità assistenziale, le assunzioni potranno avvenire previa espressione del parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza, con impegno a redigere il piano formativo sopraindicato, nominando i tutors che posseggano i requisiti scientifici previsti dalle disposizioni sopraindicate.

3. I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. In particolare, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della scuola, e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. Essi andranno comunicati alle direzioni sanitarie delle aziende stesse e formalizzati in appositi documenti/procedure entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalle stesse direzioni sanitarie.

4. Le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università, secondo quanto stabilito dal precedente punto 2, d'intesa con la direzione sanitaria.

5. Lo specializzando medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa

teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

6. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

7. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

8. Il presente Accordo, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 548-bis della L. n. 145/2018, introdotto dal D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2018, ha durata sino al 31 dicembre 2021. E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Paritetica Regione-Università e, sentito il parere dell'Osservatorio regionale formazione medico specialistica.

9. Considerato che il presente Accordo riveste interesse regionale esclusivo le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, cosi come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino, lì ……/……/……

Regione Piemonte

Il Presidente

. …….

(documento firmato digitalmente)

Università degli Studi di Torino

Il Magnifico Rettore

. …….

(documento firmato digitalmente)

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Il Magnifico Rettore

……..

(documento firmato digitalmente)